



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

- VISTO l'art. 11 dello Statuto d'Ateneo;
- VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168;
- VISTO l'art 1. comma 14 della legge 4.11.2005, n. 230;
- VISTO il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, reso esecutivo con D.D.R.R.n. 1485/07 del 26.11.2007 e n. 1136/08 del 27.06.2008;
- CONSIDERATA la necessità di prevedere la possibilità di stipulare contratti con soggetti già selezionati nell'ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell'ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica, europee od internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato, diverse da quelle promosse dalla Comunità Europea, previa verifica della congruità del profilo curriculare, da parte della struttura ospitante;
- VISTA la delibera del 16.12.2008 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'integrazione al Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato
- VISTA la delibera del 20.01.2009 con la quale il Senato Accademico conferma quanto sopradetto;

DECRETA

L'art. 16 rubricato "deroghe" del *Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto di lavoro a tempo determinato*, emanato con DD.R.R. n. 1485/07 del 26.11.2007 e n. 1136/08 del 27.06.2008, è integrato, al 2° capoverso con il seguente capoverso :

“l’Università può altresì stipulare contratti anche con soggetti già selezionati nell’ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell’ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica, europee od internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato.

La struttura ospitante (Dipartimento o Centro di Ricerca) scelta dal soggetto selezionato dovrà, comunque, esprimersi in merito alla congruità del profilo curriculare del ricercatore selezionato e dello specifico Progetto di Ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.

In tal caso il trattamento economico è quello previsto dalle disposizioni dell’Ente finanziatore e/o stabilito con il Dipartimento od il Centro di Ricerca ospitante.”

Roma, 30/01/2009

IL RETTORE